

Comitato scientifico:

*Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).*

---

## **Liquidazione delle spese giudiziali nel caso di riunione di procedimenti**

*Nel caso di riunione di procedimenti, la liquidazione delle spese giudiziali va operata in relazione ad ogni singolo giudizio.*

### **Tribunale di Treviso, sezione terza, sentenza del 4.3.2014**

*...omissis...*

Detto bene venne attribuito in via esclusiva a xxxxx alla stregua delle (chiare) clausole del contratto di divisione immobiliare dell'1.8.81, e non venne più preso in considerazione nella successiva divisione convenzionale del 28.8.82; tanto ciò vero che, non solo non venne in alcun modo menzionato, ma neppure venne riportato in alcuna delle planimetrie catastali allegate. Ne consegue che si tratta di unità immobiliare di spettanza esclusiva di xxxx che ben poteva dunque disporre a favore degli aventi causa xxx Va rimarcato che il contratto dell'1.8.81 produsse validamente e compiutamente i suoi effetti,

come risulta dalla lineare lettura delle sue clausole, peraltro idonee ad individuare con certezza il bene per cui è causa. Ed infatti la previsione del successivo atto notarile (clausola 7) si giustificò solo per la consueta esigenza di utilizzare detta forma a tutti i tipici fini necessari, visto che la divisione dell' '81 aveva la mera forma di una scrittura privata semplice. Poi in sede di rogito il bene per cui è causa non venne incluso nell'assetto divisionale, ma tale scelta non può ovviamente influire sulla validità ed efficacia di una determinazione contrattuale - quella dell' '81 - completa e idonea all'identificazione del bene stesso.

F.P. ha domandato l'accertamento dell'autenticità delle sottoscrizioni del contratto di divisione dell'1.8.81, e al riguardo le controparti non hanno sollevato contestazioni specifiche, talchè deve ritenersi acclarato che il contratto è autenticamente riferibile alle parti sottoscrittrici.

Viene altresì rigettata la domanda attorea (subordinata) diretta all'accertamento della costituzione di una "servitù di accesso ed uso comune ex art. 1062 c.c.", oltre che alla condanna alla relativa "rimessione in pristino".

La prima domanda, infatti, racchiude l'esercizio del diritto di acquistare una servitù per destinazione del padre di famiglia. Se dunque è adeguatamente individuato il diritto dedotto in giudizio, talchè non si fa questione di nullità, le allegazioni sottostanti sono eccessivamente generiche, mancando l'indicazione - già a livello di asserzioni - degli estremi fattuali sottesi all'operatività dell'istituto giuridico in esame.

Quanto alla rimessione in pristino stato dell'immobile, si tratta con evidenza di pretesa logicamente e giuridicamente consequenziale al riconoscimento dell'assetto comproprietario, che viene invece negato.

Le spese seguono la soccombenza. La relativa quantificazione - di cui al dispositivo - rispecchia il principio per cui, nel caso di riunione di procedimenti, la liquidazione delle spese giudiziali va operata in relazione ad ogni singolo giudizio (Cass. n. 15954/2006; Cass. n. 7908/2001; Cass. n. 197/2001).

p.q.m.

Il giudice, definitivamente pronunciando

- rigetta le domande avanzate dagli attori del procedimento n. 290/05 r.g.;
- chiara che la proprietà dell'unità immobiliare per cui è causa è stata validamente trasferita da xxxx - che ne era proprietario esclusivo in virtù del contratto cit. dell'1.8.81 (qui richiamato per relationem), le cui sottoscrizioni sono autentiche - a xxx., con contratto del 14.7.00 (qui richiamato per relationem);
- rigetta le altre domande;
- condanna gli attori (del n. 290/05 r.g.) e convenuti (del n. 443/05 r.g.) a rimborsare
  - ai convenuti (del n. 290/05 r.g.) le spese di lite, liquidate in Euro 19,61 per spese e Euro 4500,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge;
  - al terzo chiamato (del n. 290/05 r.g.) e attore (del n. 443/05 r.g.) le spese di lite, liquidate in Euro 672,13 (298,23 + 373,90) per spese e Euro 6300,00 (4500,00 + 1200,00) per compenso professionale, oltre accessori di legge;
- pone definitivamente a carico degli attori (del n. 290/05 r.g.) e convenuti (del n. 443/05 r.g.) le spese di c.t.u.

Così deciso in Treviso, il 24 febbraio 2014.

Depositata in Cancelleria il 4 marzo 2014.